Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 142

40° anno

2 giugno 1997

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole** 1

★ **Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli** 22

★ **Regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni** 30

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 950/97 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1997

relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie [4], è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche di tale regolamento, occorre, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere ad una rifusione delle disposizioni in questione; che è inoltre opportuno, per motivi di semplificazione e di coerenza, incorporare nello stesso testo la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [5];

(2) considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [6], l'azione condotta dalla Comunità, segnatamente con l'aiuto dei Fondi strutturali, mira a favorire il conseguimento degli obiettivi generali enunciati agli articoli 130 A e 130 C del trattato, contribuendo alla realizzazione di cinque obiettivi prioritari; che spetta al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, incoraggiare lo sviluppo rurale accelerando l'adattamento delle strutture agrarie nel quadro della riforma della politica agricola comune;

(3) considerando che gli interventi del FEAOG per il conseguimento dell'obiettivo n. 5 a) sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [7], nonché dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione orientamento [8];

(4) considerando che l'azione comune prevista dal presente regolamento deve da un lato inserirsi nel contesto di altre misure orizzontali decise per il conseguimento dell'obiettivo n. 5 a); che essa rece-

---

(1) GU n. C 115 del 19. 4. 1996, pag. 34.
(2) Parere espresso il 13 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 38.
(4) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/97 (GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 4).
(5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento dall'atto di adesione del 1994.
(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).
(7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).
(8) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).

pisce dall'alto taluni principi della politica comunitaria in materia di strutture agricole generalmente applicabili agli interventi dei Fondi;

(5) considerando che non è possibile raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune, enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, se non si aiuta l'agricoltura a progredire nel miglioramento dell'efficienza delle proprie strutture, in particolare nelle regioni colpite da problemi particolarmente gravi;

(6) considerando che tale miglioramento dell'efficienza delle strutture è un elemento indispensabile dello sviluppo della politica agricola comune; che esso deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari;

(7) considerando che la diversità delle cause, della natura e della gravità dei problemi strutturali in agricoltura può richiedere soluzioni distinte a seconda delle regioni e adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni regione interessata;

(8) considerando che le realtà dei mercati agricoli sono mutate e muteranno ancora a seguito del riorientamento della politica agricola comune imposto dalla necessità di ridurre gradualmente la produzione nei settori eccedentari;

(9) considerando che, in tale contesto, la politica delle strutture deve contribuire ad aiutare gli agricoltori ad adattarsi alle nuove realtà e ad attenuare gli effetti che il nuovo orientamento della politica dei mercati e dei prezzi può causare, soprattutto per quanto riguarda i redditi agricoli;

(10) considerando che, per consentire all'agricoltura europea di rimanere presente sui mercati mondiali, la politica comune deve mirare costantemente ad una maggiore efficienza e competitività delle aziende agricole; che, se la politica dei mercati deve operare la parte principale degli adeguamenti per assicurare a lungo termine la situazione concorrenziale dell'agricoltura comunitaria, la politica delle strutture deve anch'essa concorrervi, rafforzando al massimo le strutture di produzione e di commercializzazione, senza tuttavia aggravare lo squilibrio fra le risorse produttive riservate al settore agricolo e gli sbocchi prevedibili;

(11) considerando che, nel quadro dell'azione comune prevista dal presente regolamento, è opportuno, per conseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, lasciare agli Stati membri la scelta, in funzione delle situazioni specifiche dei loro agricoltori, di prevedere o meno le misure e, se del caso, di adattarle alle diverse realtà, pur garantendo l'obbligo di rispettare i divieti e i limiti settoriali nonché le disposizioni vigenti per gli aiuti di Stato;

(12) considerando che nella Comunità la struttura agricola è caratterizzata da un vasto numero di aziende agricole in cui mancano le condizioni strutturali che consentano di garantire redditi e condizioni di vita equi;

(13) considerando che, in futuro, le uniche aziende in grado di adeguarsi allo sviluppo economico saranno quelle il cui l'imprenditore possiede un'adeguata qualificazione professionale e la cui redditività è verificata mediante una contabilità ed un piano di miglioramento materiale;

(14) considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole, e il miglioramento della redditività nel quadro di uno sviluppo razionale della produzione agricola; che l'adeguamento di questo elemento della politica delle strutture deve rispondere alla preoccupazione di consentire l'ammodernamento e la diversificazione dell'agricoltura, rispettando nel contempo la coerenza con le misure limitative delle produzioni eccedentarie;

(15) considerando che, per beneficiare degli aiuti comunitari agli investimenti, un agricoltore deve di norma essere imprenditore agricolo a titolo principale, ossia dedicare almeno la metà del proprio tempo all'agricoltura nella sua azienda e trarre da tale attività almeno metà del proprio reddito; che è tuttavia opportuno estendere gli aiuti per gli investimenti alle persone che non esercitano l'agricoltura a titolo principale, purché esse svolgano nelle loro aziende attività forestali, turistiche, artigianali o di protezione dell'ambiente e di conservazione dello spazio naturale;

(16) considerando che gli aiuti agli investimenti devono essere concentrati sulle aziende che ne hanno maggiore bisogno;

(17) considerando che l'adattamento delle strutture delle aziende tramite un incremento della produttività che si traduca in un aumento della produzione incontra ostacoli insormontabili a causa della situazione di mercato di numerosi prodotti agricoli; che gli aiuti per gli investimenti non sono necessariamente volti all'aumento delle capacità di produzione, ma anche a un miglioramento qualitativo delle condizioni in cui si realizza la produzione; che risulta pertanto necessario concentrare tali aiuti

sugli investimenti che consentono di ridurre i costi di produzione e di migliorare le condizioni di vita e di lavoro o agli investimenti intesi alla riconversione delle produzioni; che tali aiuti possono essere altresì concessi agli investimenti intesi alla diversificazione delle fonti di reddito, in particolare mediante attività turistiche o artigianali o mediante la fabbricazione e la vendita diretta nell'azienda di prodotti dell'azienda stessa, nonché agli investimenti destinati al miglioramento delle condizioni igieniche e del benessere degli animali nonché alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente;

(18) considerando inoltre che l'obiettivo dell'equilibrio dei mercati nella Comunità richiede condizioni specifiche per la concessione di aiuti agli investimenti nei settori della produzione suina, della produzione lattiero-casearia e della produzione di carni bovine, oltre che nel settore delle uova e dell'avicoltura;

(19) considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto il loro insediamento, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;

(20) considerando che la contabilità è uno strumento indispensabile per una corretta valutazione della situazione economica e finanziaria delle aziende, in particolare di quelle che si stanno ammodernando; che un incentivo finanziario può incoraggiare la tenuta della contabilità;

(21) considerando che, nell'interesse di una produzione razionale e di un miglioramento delle condizioni di vita, è opportuno favorire anche la costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza interaziendale anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di pratiche intese alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, nonché di associazioni per l'introduzione di pratiche agricole alternative o una più razionale utilizzazione in comune dei mezzi di produzione agricoli o un'azienda in comune;

(22) considerando che nello stesso contesto è opportuno anche incoraggiare la creazione di associazioni agricole aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione o di gestione;

(23) considerando che il Consiglio adotta gli elenchi comunitari delle zone agricole svantaggiate per le quali devono essere prese a livello comunitario misure particolari, adeguate alla loro situazione, in particolare per rispondere alle condizioni naturali della produzione e per garantire equi redditi agli agricoltori di tali regioni;

(24) considerando che un'indennità intesa a compensare gli svantaggi naturali permanenti, concessa ogni anno agli imprenditori agricoli che esercitano stabilmente la loro attività nelle zone svantaggiate, può essere indispensabile per il conseguimento degli obiettivi assegnati all'agricoltura di tali zone; che occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare tale indennità in funzione della gravità degli svantaggi esistenti e tenuto conto della situazione economica e dei redditi delle aziende, entro limiti e a condizioni determinati per i vari tipi di zona, tanto per gli importi quanto per le produzioni in questione;

(25) considerando che è opportuno, in particolare, per rimediare agli inconvenienti relativi all'equilibrio dei mercati e alla protezione dell'ambiente, limitare la concessione dell'indennità, ad 1,4 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda; che, per quanto riguarda il massimale degli aiuti comunitari per azienda, è opportuno, per superare le difficoltà amministrative, concentrare l'intervento comunitario sulle aziende più bisognose, limitando cioè il contributo comunitario all'equivalente di 120 unità;

(26) considerando che la razionalizzazione delle aziende e la necessità di conservare l'ambiente naturale esigono la concessione di aiuti agli investimenti collettivi nelle zone svantaggiate, in particolare per la produzione foraggera e la sistemazione ed attrezzatura di pascoli ed alpeggi;

(27) considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un livello adeguato di formazione generale, tecnica ed economica della popolazione agricola attiva, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione o della commercializzazione e per quanto riguarda i giovani che intendono insediarsi o che si sono recentemente insediati in un'azienda;

(28) considerando che la scarsità dei mezzi disponibili per la formazione ed il perfezionamento professionali, in particolare per i dirigenti ed i gestori di cooperative o associazioni agricole, costituisce, in molte zone, un ostacolo agli interventi da effettuare e alla realizzazione del necessario adattamento delle strutture agricole;

(29) considerando che, secondo i principi della riforma dei fondi strutturali, e in particolare a norma degli articoli 5 e 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88,

il FEAOG cofinanzia spese effettuate dagli Stati membri; che i tassi del cofinanziamento comunitario possono essere differenziati secondo i criteri e entro i limiti di cui all'articolo 13 di tale regolamento; che tali tassi devono essere stabiliti dalla Commissione;

(30) considerando che, sul piano della gestione amministrativa, occorre consentire agli Stati membri di stabilire condizioni supplementari per l'esecuzione delle misure contemplate nel presente regolamento;

(31) considerando che per agevolare il miglioramento delle strutture agricole in talune regioni, è necessario prevedere alcuni adattamenti temporanei della regolamentazione intesi ad accelerare l'adeguamento delle strutture agricole nel quadro della riforma della politica agricola comune;

(32) considerando che, per motivi di chiarezza ed allo scopo di facilitare il loro periodico aggiornamento, è opportuno far figurare gli importi degli aiuti in un allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Quadro dell'azione comune

Articolo 1

Per accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella Comunità secondo l'obiettivo n. 5 a) definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88, la quale è attuata dagli Stati membri ed ha i seguenti obiettivi:

a) contribuire a ripristinare l'equilibrio fra la produzione e la capacità del mercato;

b) contribuire al miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole mediante il rafforzamento e la riorganizzazione delle loro strutture e la promozione di attività complementari;

c) mantenere in essere una comunità agricola vitale per contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, assicurando un tenore di vita equo per gli agricoltori e compensando gli effetti degli svantaggi naturali nelle zone agricole svantaggiate;

d) contribuire alla tutela dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, compresa la salvaguardia durevole delle risorse naturali dell'agricoltura.

Articolo 2

Il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», cofinanzia, nel quadro dell'azione comune, i regimi di aiuti nazionali riguardanti:

a) le misure relative agli investimenti nelle aziende agricole, effettuati in particolare per ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori, promuovere la diversificazione della loro attività, compresa la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, e preservare e migliorare l'ambiente naturale;

b) le misure intese all'incentivazione dell'insediamento di giovani agricoltori;

c) le misure a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una contabilità e all'avviamento di associazioni, servizi e altre azioni che interessano più aziende;

d) le misure intese a sostenere i redditi agricoli e a mantenere in essere una comunità agricola vitale nelle zone agricole svantaggiate, mediante aiuti all'agricoltura intesi a compensare gli svantaggi naturali;

e) le azioni di formazione professionale connesse con le misure di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 3

Il contributo comunitario agli aiuti previsti dal presente regolamento è limitato alle disponibilità finanziarie risultanti dalla ripartizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 2 del presente regolamento.

Gli Stati membri possono a tal fine limitare il diritto dei richiedenti a beneficiare degli aiuti in funzione delle disponibilità finanziarie.

TITOLO II

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

Articolo 4

Per contribuire a migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, gli Stati membri possono istituire, a titolo

dell'azione comune, un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.

Articolo 5

1. Il regime di aiuti agli investimenti è limitato alle aziende agricole il cui titolare:

a) esercita l'attività agricola a titolo principale.

Tuttavia, gli Stati membri possono applicare tale regime di aiuti agli imprenditori agricoli a tempo parziale che ricavano almeno il 50 % del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

b) possiede una sufficiente capacità professionale;

c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve dimostrare che gli investimenti sono giustificati riguardo alla situazione dell'azienda e alla sua economia, e che la sua realizzazione produce un miglioramento duraturo di tale situazione;

d) si impegna a tenere una contabilità semplificata comprendente almeno:

— la tenuta dei libri delle entrate-spese, unitamente ai documenti giustificativi,

— l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda.

2. Il regime di aiuti è limitato alle aziende agricole il cui reddito da lavoro per unità di lavoro umana (ULU) è inferiore a 1,2 volte il reddito di riferimento di cui al paragrafo 3.

Inoltre, gli Stati membri possono limitare il regime di aiuti alle aziende agricole a carattere familiare.

3. Gli Stati membri stabiliscono il reddito di riferimento in misura non superiore alla retribuzione lorda media dei lavoratori non agricoli nella regione.

4. Il piano di miglioramento materiale dell'azienda comprende almeno:

a) una descrizione della situazione iniziale;

b) una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;

c) l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.

5. Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.

Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola è pari o superiore al 50 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda è inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione alla luce dei criteri di cui al secondo comma.

6. Gli Stati membri definiscono i criteri da prendere in considerazione per valutare la capacità professionale dell'imprenditore tenendo conto del livello di formazione agricola e/o di una durata minima di esperienza professionale.

Articolo 6

1. Il regime di aiuti può riguardare investimenti:

a) per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato e, se del caso, ai fini dell'adeguamento alle norme di qualità comunitarie;

b) per la diversificazione dell'attività nell'azienda agricola, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita diretta nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa;

c) per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia;

d) per migliorare le condizioni di vita e di lavoro;

e) per migliorare le condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie;

f) per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente.

2. La concessione degli aiuti agli investimenti può essere esclusa o limitata qualora tali investimenti determinino un aumento della produzione dell'azienda di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta i provvedimenti necessari e definisce, in particolare, i prodotti ai sensi del comma precedente.

3. È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia che determino un superamento del quantitativo di riferimento, stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi della citata normativa.

In questo caso l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non aumenti il numero di vacche da latte a più di 50 per ULU e a più di 80 per azienda ovvero, se l'azienda dispone di più di 1,6 ULU, non determini un aumento di più del 15 % del numero di vacche da latte.

4. È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti che determinino un aumento del numero di posti per suini.

Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso.

Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione di un aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 % della quantità di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto nell'azienda.

Tuttavia, la Commissione può autorizzare, secondo la procedura di cui all'articolo 30, uno Stato membro a derogare a questa condizione in casi eccezionali, ed esclusivamente per gli investimenti miranti alla riduzione delle emissioni di concime organico e all'eliminazione del liquame nelle aziende esistenti, purché tali investimenti diano, per la protezione dell'ambiente, un risultato migliore di quello ottenuto dalla condizione alla quale si deroga, e non determinino comunque un aumento della capacità produttiva.

5. La concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti diretti alla protezione dell'ambiente, nonché all'igiene degli allevamenti ed il benessere degli animali, qualora non vi sia incremento delle capacità, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non superi, nell'ultimo anno del piano, rispettivamente 3, 2,5 e 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera destinata all'alimentazione di tali bovini per i piani che si concludono rispettivamente nel 1994, 1995 e nel 1996 o più tardi. I limiti di 2,5 e 2 UBA per ettaro si applicano esclusivamente alle domande presentate dopo il 1° gennaio 1994.

Qualora il numero di animali di un'azienda, da prendere in considerazione per determinare il fattore di densità ai sensi dell'articolo 4 g), paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], non superi le 15 UBA, si applica la densità massima di 3 UBA per ettaro.

La tabella di conversione in UBA figura nell'allegato II.

6. È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti nel settore delle uova e del pollame, fatta eccezione per gli aiuti relativi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali sempreché non vi sia aumento delle capacità.

Articolo 7

1. Il regime di aiuti agli investimenti riguarda aiuti sotto forma di una sovvenzione in conto capitale o del suo equivalente in abbuono d'interessi o in ammortamento differito, o di una combinazione di queste forme, concernenti gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di miglioramento, escluse le spese dovute all'acquisto:

a) di terreni;

b) di bestiame vivo suino e avicolo nonché di vitelli da macello.

Per il bestiame vivo può essere preso in considerazione solo il primo acquisto dal piano di miglioramento.

Il regime di aiuti può riguardare garanzie per i prestiti contratti e i relativi interessi, nel caso in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali.

2. Il valore totale dell'aiuto, espresso nella percentuale del volume degli investimenti, è limitato:

a) per le zone svantaggiate:
   — al 45 % per gli investimenti in beni immobili,
   — al 30 % per gli altri tipi di investimento;

b) per le altre zone:
   — al 35 % per gli investimenti in beni immobili,
   — al 20 % per gli altri tipi di investimento.

3. La sovvenzione in conto capitale può riguardare il volume di investimento che figura nell'allegato I. Gli Stati membri possono stabilire limiti inferiori agli importi indicati in tale allegato.

Se l'aiuto non è concesso sotto forma di sovvenzione in conto capitale, gli Stati membri stabiliscono ogni anno

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96 (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1).

una tabella che indichi il valore degli aiuti, espresso nella percentuale dell'importo dell'investimento, tenuto conto del tasso d'interesse annuo medio dei prestiti senza l'applicazione dell'abbuono, del valore dell'abbuono, della durata dei prestiti, degli abbuoni e degli ammortamenti differiti e di qualsiasi altro parametro utilizzato per esprimere l'aiuto in termini di sovvenzione equivalente.

Secondo la procedura di cui all'articolo 30, uno Stato membro può essere autorizzato, per un periodo determinato, a concedere aiuti superiori al livello indicato al paragrafo 2 del presente articolo se la situazione del suo mercato dei capitali lo giustifica.

Articolo 8

Il numero di piani di miglioramento materiale per beneficiario che può essere accettato in successione durante un periodo di sei anni è limitato a tre. Il volume totale di investimenti suscettibili di cofinanziamento è limitato agli importi che figurano nell'allegato I.

Articolo 9

1. Il piano di miglioramento materiale può riguardare un'azienda singola o più aziende associate ai fini della fusione di tutte o di una parte delle aziende in questione.

2. Nel caso di aziende associate, il piano di miglioramento materiale riguarda l'azienda associata ed eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

3. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti agli investimenti alle aziende associate se per almeno due terzi dei membri dell'azienda associata ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Fatta eccezione per il settore dell'acquacoltura, gli importi massimi ovvero i limiti massimi del numero dei capi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8, possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata.

Tuttavia, tali massimali non possono superare:

— duecento vacche,

— gli importi che figurano nell'allegato I

per azienda associata, comprese, se del caso, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

5. La Commissione può autorizzare, secondo la procedura prevista all'articolo 30, uno Stato membro a concedere gli aiuti agli investimenti alle cooperative agricole e altre associazioni analoghe aventi per unico oggetto la gestione di un'azienda agricola, alle condizioni fissate per le aziende associate. La Commissione determina nel contempo le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a tali cooperative ed associazioni, nonché le condizioni e i limiti per il superamento del volume di investimento previsto per le aziende associate.

6. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni cui devono soddisfare le aziende associate, in particolare:

a) la forma giuridica;

b) la durata minima, che deve essere di almeno sei anni;

c) la formazione del capitale sociale;

d) la partecipazione dei membri alla gestione.

TITOLO III

Misure specifiche a favore dei giovani agricoltori

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono concedere aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni, a condizione che:

a) il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; per insediamento in qualità di capo dell'azienda si intende l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa e dello statuto sociale stabilito nello Stato membro interessato per i capi d'azienda indipendenti;

b) il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a titolo parziale. Tuttavia, gli Stati membri possono accordare tale aiuto ai giovani agricoltori che si insediano come agricoltori a tempo parziale che ricavino almeno il 50 % del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

c) la qualificazione professionale del giovane agricoltore raggiunga un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al più tardi due anni dopo l'insediamento;

d) l'azienda agricola richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU; tale volume deve essere raggiunto al più tardi due anni dopo l'insediamento.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato I. Il pagamento di tale premio può essere scaglionato su cinque anni al massimo. Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono d'interessi equivalente;

b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.

L'abbuono è concesso al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti.

3. Gli Stati membri definiscono:

a) le condizioni dell'insediamento;

b) le condizioni specifiche, nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale è la gestione di un'azienda agricola; tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda;

c) la qualificazione professionale agricola richiesta al momento dell'insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso;

d) le modalità secondo le quali si verifica che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU è stato raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento.

Articolo 11

Gli Stati membri possono concedere ai giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni un aiuto supplementare per gli investimenti previsti nel quadro di un piano di miglioramento materiale, pari al massimo al 25 % dell'aiuto concesso in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, a condizione che il giovane agricoltore presenti il piano di miglioramento entro cinque anni dal suo insediamento e che egli sia in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

TITOLO IV

Aiuti di Stato agli investimenti nelle aziende agricole

Articolo 12

1. Gli aiuti di Stato agli investimenti nelle aziende agricole, concessi al di fuori del regime di aiuti di cui al titolo II, sono sottoposti alle condizioni elencate nel presente articolo.

Il presente articolo si applica anche se gli Stati membri non istituiscono il regime di aiuti previsti al titolo II.

2. (Aiuti generalmente autorizzati) Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti per:

a) l'acquisto di terreni;

b) crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata di una campagna agricola;

c) l'acquisto di riproduttori maschi;

d) le garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi;

e) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva;

f) il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché il rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva;

g) nelle aziende agricole, le attività che non riguardano le attività colturali o zootecniche.

Si applicano a tali aiuti gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

3. (Aiuti nelle aziende ammissibili) Nelle aziende individuali o associate per le quali ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 9, sono vietati gli aiuti agli investimenti che superino i valori e gli importi di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e 11.

Questo divieto non si applica agli aiuti destinati:

a) alla costruzione di fabbricati aziendali;

b) al trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità;

c) alle opere di miglioramento fondiario;

d) agli investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente.

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato, come anche i divieti e le limitazioni settoriali, di cui all'articolo 6 del presente regolamento si applicano agli importi che si aggiungono ai valori ed importi indicati all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 11.

4. (Aiuti nelle aziende non ammissibili) Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nelle aziende per le quali non ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5. Tali aiuti:

a) possono raggiungere i valori e gli importi indicati al titolo II quando sono destinati:

— alla realizzazione di risparmi di energia,

— al miglioramento fondiario,

— alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, purché agli investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva,

— al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando queste ultime sono più rigorose delle norme comunitarie e sempreché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva;

b) possono essere concessi fino a concorrenza di un volume di investimenti che figura all'allegato I, come aiuti transitori agli investimenti nelle piccole aziende agricole. Essi non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle previste agli articoli 7 e 11;

c) in tutti gli altri casi, devono:

— essere inferiori di almeno un quarto agli aiuti concessi in virtù del titolo II,

— riguardare gli investimenti che non superano il volume totale indicato all'allegato I, per un periodo di sei anni;

d) devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 a meno che essi siano destinati:

— al settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di «foie gras»,

— agli acquisti di bestiame che possano essere incentivati in virtù.dell'articolo 7, paragrafo 1, anche se non si tratta del primo acquisto.

— al settore della produzione lattiero-casearia, purché l'investimento non faccia superare il numero di 50 vacche da latte per ULU per azienda e che siano rispettate le altre disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano a tali aiuti ed eccezione dell'articolo 92 paragrafo 2 del trattato.

TITOLO V

Aiuti all'introduzione della contabilità

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono istituire un regime di incentivazione all'introduzione della contabilità nelle aziende agricole.

Tale regime comprende la concessione agli imprenditori agricoli a titolo principale di un aiuto ripartito almeno sui primi quattro anni della tenuta della contabilità di gestione nell'azienda. La contabilità sarà tenuta per un periodo di almeno quattro anni.

Gli Stati membri definiscono l'importo di detto aiuto all'interno di una forcella che figura nell'allegato I.

2. La contabilità:

a) comprende:

— la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura,

— la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti in natura e in denaro relativi all'azienda;

b) si conclude con la presentazione annuale:

— di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati,

— di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi e ricavi) dettagliato,

— degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

3. Qualora l'azienda sia stata scelta da organismi designati dagli Stati membri per la raccolta dei dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnatamente nel quadro della rete d'informazione contabile della Comunità, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto deve impegnarsi a mettere a disposizione degli organismi suddetti, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda.

TITOLO VI

Aiuti per l'avviamento di associazioni di agricoltori

Articolo 14

Gli Stati membri possono concedere un aiuto per l'avviamento alle associazioni riconosciute aventi come scopo:

a) l'assistenza interaziendale, anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di pratiche intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale;

b) l'introduzione di sistemi agricoli alternativi;

c) una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola; o

d) un'azienda in comune.

L'aiuto è destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione delle associazioni, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei partecipanti e dell'attività esercitata in comune. L'importo massimo per associazione figura nell'allegato I.

Gli Stati membri definiscono la forma giuridica di tali associazioni e le condizioni di collaborazione dei loro membri.

TITOLO VII

Aiuti all'avviamento di servizi di sostituzione

Articolo 15

1. Gli Stati membri possono concedere un aiuto all'avviamento alle associazioni agricole riconosciute aventi come finalità la creazione di servizi di sostituzione nell'azienda. Tale aiuto è destinato a contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.

2. Il servizio di sostituzione deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente pienamente qualificato per i servizi che deve prestare.

3. Gli Stati membri determinano le condizioni di riconoscimento dei servizi di sostituzione, in particolare:

a) la forma giuridica;

b) le condizioni di gestione e di contabilità;

c) i casi di sostituzione, che possono comprendere la sostituzione dell'imprenditore, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto;

d) la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni;

e) il numero minimo degli agricoltori affiliati.

4. Gli Stati membri stabiliscono l'aiuto all'avviamento fino a concorrenza dell'importo indicato nell'allegato I per agente di sostituzione occupato a tempo pieno. Tale importo deve essere ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; può essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo.

TITOLO VIII

Aiuti ai servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Articolo 16

1. Gli Stati membri possono concedere alle associazioni agricole un aiuto avente come scopo la creazione o il potenziamento di servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole per contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.

2. Il servizio di gestione d'azienda deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente qualificato.

3. L'aiuto è concesso per le attività dei dipendenti incaricati di fornire un'assistenza individualizzata in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa delle aziende agricole.

4. Gli Stati membri determinano le condizioni del riconoscimento di tali servizi, in particolare:

a) la forma giuridica;

b) le condizioni di gestione e di contabilità;

c) la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni;

d) il numero minimo degli agricoltori affiliati.

5. Gli Stati membri stabiliscono l'importo dell'aiuto per dipendente impiegato a tempo pieno. Tale importo è ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni dipendente; esso può essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo. L'importo massimo imputabile di tale aiuto per ciascun dipendente è indicato nell'allegato I.

6. Gli Stati membri possono sostituire il sistema di aiuto di cui al paragrafo 5 con un sistema di aiuto per l'introduzione di una gestione aziendale, a favore degli imprenditori a titolo principale che ricorrono ai servizi di assistenza alla gestione.

In tal caso gli Stati membri stabiliscono l'aiuto fino a concorrenza dell'importo indicato nell'allegato I per azienda, da ripartire su almeno due anni.

TITOLO IX

Aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

Sottotitolo I

Indennità compensativa

Articolo 17

1. Al fine di assicurare il proseguimento dell'attività agricola e, di conseguenza, il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale in talune zone svantaggiate, il cui elenco è definito secondo la procedura di cui all'articolo 21, gli Stati membri possono istituire un regime di aiuti destinati ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori di tali zone.

L'applicazione delle misure previste da tale regime deve tenere conto della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione.

2. Nelle zone di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole un'indennità compensativa annua, stabilita in funzione degli svantaggi naturali permanenti.

Articolo 18

1. Gli Stati membri possono concedere l'indennità compensativa agli imprenditori agricoli che coltivano almeno 3 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) e che si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi di cui all'articolo 17 per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. Può essere esonerato da tale impegno l'imprenditore che cessi l'attività agricola, nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; l'imprenditore è inoltre esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione per pubblica utilità; è esonerato inoltre dall'impegno l'imprenditore che percepisce una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata.

Tuttavia, nella regione italiana del Mezzogiorno, comprese le isole, nelle regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare, e nelle regioni spagnole, greche e portoghesi, la SAU minima è minima di 2 ettari.

2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità compensativa, anche a favore di pratiche rispondenti alle esigenze della tutela dell'ambiente e della conservazione dello spazio naturale.

Articolo 19

1. Gli Stati membri stabiliscono gli importi dell'indennità compensativa in funzione della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola ed entro i limiti sottoindicati, fermo restando che l'indennità non può essere inferiore all'importo indicato nell'allegato I per UBA o, eventualmente, per ettaro:

a) (Indennità per talune produzioni animali) Qualora si tratti di produzione bovina, ovina e caprina, o di produzione di equidi, l'indennità è calcolata in funzione della consistenza del bestiame detenuto. L'indennità concessa non può superare l'importo indicato nell'allegato I per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare l'importo indicato nell'allegato I per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. La tabella per la conversione delle unità di bovini, equidi, ovini e caprini in UBA è riportata nell'allegato II.

   Tuttavia, nelle zone agricole svantaggiate in cui ciò sia giustificato dalla particolare gravità di svantaggi naturali permanenti, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato sino all'importo indicato nell'allegato I per UBA e per ettaro.

   La concessione dell'indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.

   Le vacche il cui latte sia destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione per il calcolo dell'indennità soltanto:

   — nelle zone di montagna,

   — nelle altre zone svantaggiate nelle quali la produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione delle aziende, entro il limite di 20 vacche da latte per imprenditore.

b) (Indennità per altre produzioni) Qualora si tratti di produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata, detratta la superficie destinata all'alimentazione del bestiame nonché:

   — per quanto riguarda l'insieme delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla produzione del frumento, ad eccezione della superficie destinata alla produzione di grano tenero nelle zone in cui la resa media non supera 2,5 tonnellate per ettaro destinato a questa produzione,

   — per quanto riguarda la totalità delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla coltivazione in pieno campo di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ettari per azienda,

— per quanto riguarda le zone svantaggiate non di montagna, detratta la superficie destinata alla produzione di vino, ad eccezione dei vigneti la cui resa non supera 20 ettolitri per ettaro, alla produzione di barbabietole da zucchero e a colture intensive.

L'importo dell'indennità non può superare l'importo indicato nell'allegato I per ettaro. Tuttavia, nelle zone svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali permanenti lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato sino all'importo indicato nell'allegato I per ettaro;

c) (Modulazione delle indennità) Gli Stati membri possono modulare l'importo dell'indennità compensativa in base alla situazione economica dell'azienda e al reddito dell'imprenditore. L'importo dell'indennità può essere modulato anche in funzione dell'utilizzazione di pratiche agricole rispondenti alle esigenze della protezione dell'ambiente o della conservazione dello spazio naturale, fermo restando che il beneficio di eventuali maggiorazioni non può essere cumulato con gli aiuti di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92 [1].

2. L'importo massimo imputabile al Fondo è limitato all'equivalente di 120 unità per azienda, sia che si tratti di UBA sia che si tratti di unità di superficie (ettari); oltre l'equivalente delle prime 60 unità, l'importo massimo imputabile è dimezzato.

3. Le spese relative all'indennità compensativa non danno luogo ad alcun cofinanziamento del Fondo se l'imprenditore percepisce una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata.

È vietata la concessione di un'indennità compensativa che ecceda i limiti o deroghi alle condizioni di cui al presente titolo.

4. In Finlandia, ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'insieme delle zone svantaggiate è considerato come zona di montagna.

[1] Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 13. 7. 1992, pag. 85). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione (GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 35).

Sottotitolo II

Aiuti agli investimenti collettivi

Articolo 20

1. Nelle zone svantaggiate, gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi, ivi compreso il loro magazzinaggio e la loro distribuzione, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune e, nelle zone di montagna, aiuti per gli investimenti collettivi o individuali per i punti d'acqua, per le strade d'accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e per i ricoveri per le mandrie.

Tuttavia, qualora in tali zone l'allevamento costituisca una attività marginale, gli aiuti sono estesi alle attività agricole diverse dall'allevamento.

2. I lavori di cui al paragrafo 1 possono comprendere, se ciò è economicamente giustificato, misure idrauliche agricole di piccola entità compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.

3. Gli aiuti imputabili al cofinanziamento da parte del Fondo, non possono superare l'importo indicato nell'allegato I per l'investimento collettivo, per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato e per ettaro irrigato.

Sottotitolo III

Delimitazione delle zone svantaggiate

Articolo 21

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i limiti delle zone che possono figurare, per le caratteristiche di cui agli articoli da 22 a 25, nell'elenco delle zone svantaggiate e nelle quali si prevede di applicare il regime particolare di aiuti secondo il presente titolo. Contemporaneamente essi comunicano tutte le informazioni utili relative alle caratteristiche di tali zone e ai provvedimenti facenti parte del regime di aiuti che si prefiggono di applicare in dette zone.

2. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, l'elenco delle zone svantaggiate.

3. Su richiesta di uno Stato membro, presentata a norma del paragrafo 1, si possono apportare modifiche ai limiti delle zone secondo la stessa procedura prevista all'articolo 30. Tali modifiche non possono avere per effetto l'aumento della superficie agricola utile dell'insieme delle

zone dello Stato membro interessato oltre l'1,5 % della SAU di tale Stato.

Articolo 22

1. Le zone svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per salvaguardare l'ambiente naturale, segnatamente per ragioni di tutela contro l'erosione o per rispondere ad esigenze in materia di tempo libero e svago, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.

2. Le zone di cui al paragrafo 1 devono essere dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne le vie di accesso alle aziende agricole, l'elettricità e l'acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica o di svago, la depurazione delle acque. In mancanza di tali infrastrutture, occorre prevederne la realizzazione a breve scadenza nei programmi di opere pubbliche.

Articolo 23

1. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori dovuti:

a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; ovvero

b) ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso; ovvero

c) quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purché la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate alle lettere a) e b).

2. Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna nella misura in cui esse sono interessate da condizioni climatiche molto difficili che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato.

Articolo 24

Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, per le quali devono ricorrere simultaneamente le seguenti caratteristiche:

a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo;

b) a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;

c) scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

Articolo 25

Possono essere assimilate alle zone svantaggiate zone di superficie limitata nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola, sottoposta se del caso, a talune condizioni particolari, è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale o per vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie dell'insieme di tali zone non puo superare in uno Stato membro, il 4 % della sua superficie.

TITOLO X

Adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna

Articolo 26

Nella misura in cui il relativo finanziamento non è concesso nel quadro del regolamento (CEE) n. 4255/88 [1], gli Stati membri possono istituire, nelle regioni in cui risulta necessario ed ai fini di una buona attuazione delle azioni corrispondenti, un regime di aiuti allo scopo di migliorare la qualificazione professionale dei beneficiari delle misure di cui agli articoli da 5 a 16 nonché dei giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni.

[1] Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2084/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39).

Articolo 27

Il regime di aiuti può comprendere:

a) corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo, nonché corsi o tirocini di formazione complementare per tali persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale e all'acquisizione della formazione necessaria per lo sfruttamento della loro superficie forestale;

b) corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative in funzione della necessità di migliorare l'organizzazione economica dei produttori e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli della regione in questione;

c) i corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di qualificazione professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, aventi una durata di almeno 150 ore.

Articolo 28

1. Il regime di aiuti comprende la concessione di aiuti:

a) per la frequenza ai corsi o ai tirocini,

b) per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi e dei tirocini.

2. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti per la formazione professionale sono imputabili al Fondo sino a concorrenza dell'importo indicato nell'allegato I per persona che abbia seguito corsi o tirocini completi, il cui importo, indicato anch'esso nell'allegato I, è riservato ai corsi o ai tirocini complementari in materia di riorientamento della produzione, di applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale e lo sfruttamento delle superfici forestali.

Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o superiore.

TITOLO XI

Disposizioni generali e finanziarie

Articolo 29

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione del presente regolamento, in particolare le disposizioni relative all'articolo 12;

b) il testo delle disposizioni esistenti atte a consentire l'applicazione del presente regolamento.

2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente a livello regionale tra le misure in questione, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.

3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme del presente regolamento e tenendo conto degli obiettivi di quest'ultimo, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 1.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, immediatamente dopo averle adottate, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3.

Articolo 30

Per le disposizioni comunicate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, la Commissione decide entro i due mesi successivi alla comunicazione e secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 1, commi da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88, se in relazione alla loro conformità con il presente regolamento e tenuto conto degli obiettivi di quest'ultimo nonché del nesso necessario tra le varie misure, ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1.

Articolo 31

1. In base agli elementi di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del presente regolamento, gli Stati membri elaborano, per il periodo 1994–1999, le previsioni delle spese annuali, in modo da assicurarne le coerenza con la ripartizione degli stanziamenti tra gli Stati membri quale risulta dal disposto dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia redigono tali previsioni per il periodo 1995–1999.

Tali previsioni tengono conto della totalità delle spese finanziate dal Fondo, contemplate:

a) dal presente regolamento;

b) dalla direttiva 72/159/CEE, del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1];

c) dalla direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [2];

d) dal regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni [3];

e) dal regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone [4];

f) dal regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo [5];

g) dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [6].

2. Gli Stati membri accludono alle previsioni delle spese annuali una domanda di contributo, presentata dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

La domanda di contributo contiene le informazioni necessarie per poter esser valutata dalla Commissione, in particolare una descrizione dell'azione proposta, del relativo campo di applicazione, compresa la copertura geografica, e degli obiettivi specifici e indica gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'azione ed i beneficiari.

Nella misura in cui i regolamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le disposizioni nazionali di applicazione comunicate alla Commissione comportano la descrizione delle azioni e dei loro obiettivi specifici, non è necessario includere nella domanda di contributo le informazioni ad essi relative.

In ogni caso la domanda di contributo comporta la ripartizione delle spese previste tra i regolamenti di cui al paragrafo 1 e, nel caso del presente regolamento, tra i diversi titoli del di quest'ultimo per il periodo complessivo, nonché la ripartizione annuale della totalità di queste spese.

3. Per le regioni interessate dagli obiettivi n. 1 e 6, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le previsioni delle spese di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere incluse nei documenti riguardanti la programmazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento suddetto (CEE) n. 2052/88 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

4. Per le regioni non interessate dagli obiettivi n. 1 e 6, gli Stati membri comunicano entro il 30 aprile 1994 le previsioni delle spese di cui al paragrafo 1, separando le indicazioni relative alle zone dell'obiettivo 5 b) dalle indicazioni relative al resto del territorio.

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia comunicano tali previsioni entro un termine di tre mesi dalla loro adesione.

Se del caso, gli Stati membri procedono, entro il 30 aprile, ad un aggiornamento delle previsioni delle spese, nonché degli elementi di informazione presentati con le domande di contributo.

5. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 30, adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 32

1. Sono ammissibili al cofinanziamento a titolo del Fondo le spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito delle azioni previste agli articoli da 5 a 11, e da 13 a 28.

2. Per le regioni non interessate dagli obiettivi n. 1 e 6, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, secondo la procedura descritta all'articolo 30, le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, compreso il tasso di cofinanziamento comunitario, secondo i criteri e limiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88, curando la coerenza con la ripartizione degli stanziamenti tra gli Stati membri quale risulta dal disposto dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma del medesimo regolamento.

Le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere rivedute secondo la stessa procedura al fine di tener conto delle risorse disponibili per l'insieme delle azioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4256/88.

---

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8).

[2] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1).

[3] Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

[4] GU n. L 51 del 23. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1).

[5] GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

[6] GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

3. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, adotta, se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 33

1. Il pagamento del contributo è effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Tuttavia, per il pagamento del saldo o il rimborso si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo, in base:

a) a una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile; e

b) a una relazione sull'applicazione delle misure durante lo stesso anno civile, redatta secondo l'articolo 25, paragrafo 4 di tale regolamento,

dichiarazione e relazione da presentare alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 34

Gli Stati membri possono prevedere modalità complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste dal presente regolamento.

Articolo 35

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, adotta modalità di applicazione intese ad una sorveglianza e valutazione atte in particolare a garantire un'esecuzione delle azioni comuni, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4256/88, coerente con la ripartizione degli stanziamenti fra gli Stati membri quale risulta dall'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 36

La Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 30, può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, modificare gli importi previsti dal presente regolamento per tener conto dell'evoluzione del tasso di inflazione.

Articolo 37

1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nei settori contemplati dal presente regolamento, ad esclusione del settore disciplinato dagli articoli da 5 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 4 e dall'articolo 17, provvedimenti che prevedano aiuti supplementari, concessi secondo condizioni o modalità diverse da quelle ivi stabilite o i cui importi superino i massimali ivi fissati, sempreché tali misure siano adottate secondo gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Ad eccezione dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano alle misure di aiuto disciplinate dagli articoli da 5 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 4 e dall'articolo 17 del presente regolamento.

Articolo 38

I controlli sono effettuati a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 39

Nel Portogallo continentale, l'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 può essere concessa fino al 31 dicembre 1997 ai conduttori agricoli che coltivano almeno un ettaro di superficie agricola utile.

Articolo 40

Le seguenti disposizioni particolari si applicano ai nuovi Länder tedeschi fino al 31 dicembre 1996:

a) nel caso della creazione di aziende agricole a carattere familiare:

   — non si applica la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma;

   — la Repubblica federale tedesca può concedere gli aiuti di cui agli articoli 10 e 11 agli agricoltori che non hanno superato i 55 anni. Tuttavia, gli aiuti erogati ad agricoltori che hanno compiuto 40 anni non sono ammissibili a titolo del Fondo;

b) le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino non si applicano agli aiuti concessi nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di vacche da latte presenti nell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di vacche da latte precedentemente detenute dalle aziende preesistenti.

   Le condizioni previste per il settore della produzione suina dall'articolo 6, paragrafo 4, riferentesi al numero di posti per suini, e dall'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, non si applicano agli aiuti concessi nell'ambito della creazione di nuove

aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di posti per suini dell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di posti per suini di cui disponevano precedentemente le aziende preesistenti;

c) il volume di investimento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma è adeguato agli importi indicati nell'allegato I.

Il massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino è portato al triplo di tale volume di investimento per azienda;

d) nell'ambito della ristrutturazione delle aziende cooperative, l'articolo 9, paragrafo 5 si applica anche alle associazioni che non assumono la forma giuridica di una cooperativa.

Articolo 41

1. Il regolamento (CEE) n. 2328/91 e la direttiva 75/268/CEE sono abrogati.

2. I riferimenti ai regolamenti ed alla direttiva abrogati devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 42

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

ALLEGATO I

TABELLA DEGLI IMPORTI

Articolo	Paragrafo	Oggetto	ECU	
7	3	volume d'investimenti	90 000	per ULU
			180 000	per azienda
8	—	volume d'investimenti	90 000	per ULU
			180 000	per azienda
9	4	volume d'investimenti	720 000	per azienda associata
10	2 a)	premio unico	15 000	—
12	4 b)	volume d'investimento	45 000	—
	4 c)	volume di investimenti	90 000	per ULU
			180 000	per azienda
13	1	forcella da	700	—
		a	1 500	—
14	—	importo massimo	22 500	per associazione
15	4	sino a concorrenza di	18 000	per dipendente
16	5	importo massimo	54 000	per dipendente
	6	sino a concorrenza di	750	per azienda
19	1	indennità non inferiore a	20,3	per UBA o per ha
	1 a) primo trattino	indennità non superiore a	150	per UBA e per ha
	1 a) secondo trattino	l'indennità può essere portata a	180	per UBA e per ha
	1 b) secondo trattino	l'indennità non può superare	150	per ha
		l'indennità può essere portata a	180	per ha
20	3	non superare	150 000	per investimenti collettivi
			750	per ha di pascolo o di alpeggio migliorato o attrezzato
			7 300	per ha irrigato
28	2	sino a concorrenza di	10 500	per persona
		di cui	4 000	riservati ai corsi
40	c)	il volume di investimenti è portato a	173 038	per ULU
			346 078	per azienda

ALLEGATO II

TABELLA DI CONVERSIONE IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA)

Tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni, equidi di età superiore a 6 mesi:	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni:	0,6 UBA
Pecore:	0,15 UBA
Capre:	0,15 UBA

ALLEGATO III

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2328/91	Direttiva 75/268/CEE	Presente regolamento	
articolo 1, paragrafo 1		Titolo I:	articolo 1
articolo 1, paragrafo 2			articolo 2
articolo 1, paragrafo 3			articolo 3
Titolo IV: articolo 5, paragrafo 1, prima riga		Titolo II:	articolo 4
articolo 5			articolo 5
articolo 6			articolo 6
articolo 7, paragrafo 1			articolo 7, paragrafo 1
articolo 7, paragrafo 2, secondo comma			articolo 7, paragrafo 2, primo comma
articolo 7, paragrafo 2, primo comma			articolo 7, paragrafo 3, primo comma
articolo 7, paragrafo 2, terzo comma			articolo 7, paragrafo 3, secondo comma
articolo 7, paragrafo 2, quarto comma			articolo 7, paragrafo 3, terzo comma
articolo 8			articolo 8
articolo 9			articolo 9
articolo 10		Titolo III:	articolo 10
articolo 11			articolo 11
		Titolo IV:	articolo 12, paragrafo 1, primo comma
articolo 12, paragrafo 6			articolo 12, paragrafo 1, secondo comma
articolo 12, paragrafo 5			articolo 12, paragrafo 2
articolo 12, paragrafo 1			articolo 12, paragrafo 3
articolo 12, paragrafi da 2 a 4			articolo 12, paragrafo 4
Titolo V: articolo 13		Titolo V:	articolo 13
articolo 14		Titolo VI:	articolo 14
articolo 15		Titolo VII:	articolo 15
articolo 16		Titolo VIII:	articolo 16
	articolo 1	Titolo IX: Sottotitolo I:	articolo 17, paragrafo 1
Titolo VI: articolo 17, paragrafo 1			articolo 17, paragrafo 2
articolo 18, paragrafo 1			articolo 18, paragrafo 1
articolo 18, paragrafo 3			articolo 18, paragrafo 2
articolo 19			articolo 19
articolo 17, paragrafo 2			articolo 19, paragrafo 3, secondo comma

Regolamento (CEE) n. 2328/91	Direttiva 75/268/CEE	Presente regolamento
articolo 18, paragrafo 2		articolo 19, paragrafo 3, primo comma
articolo 20		Sottotitolo II: articolo 20
	articolo 2	Sottotitolo III: articolo 21
	articolo 3, paragrafo 1	Sottotitolo IV: articolo 22, paragrafo 1
	articolo 3, paragrafo 2	articolo 22, paragrafo 2
	articolo 3, paragrafo 3	articolo 23
	articolo 3, paragrafo 4	articolo 24
	articolo 3, paragrafo 5	articolo 25
Titolo IX: articolo 28, paragrafo 1, primo comma		Titolo X: articolo 26
articolo 28 paragrafo 1, secondo comma		articolo 27
articolo 28, paragrafo 2		articolo 28, paragrafo 1
articolo 28, paragrafo 3		articolo 28, paragrafo 2
Titolo X: articolo 29		Titolo XI: articolo 29
articolo 30		articolo 30
articolo 31		articolo 31
articolo 32		articolo 32
articolo 33		articolo 33
articolo 34		articolo 34
articolo 34 bis		articolo 35
articolo 34 ter		articolo 36
articolo 35		articolo 37
articolo 36		articolo 38
articolo 37		articolo 39
articolo 38		articolo 40
articolo 40		articolo 41
articolo 41		articolo 42
		Allegato I
Allegato I		Allegato II
Allegato II		Allegato III

REGOLAMENTO (CE) N. 951/97 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1997

relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [4], è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche di tale regolamento, occorre per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere ad una rifusione delle disposizioni in questione;

(2) considerando che l'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento [5], prevede l'adozione di una decisione del Consiglio per quanto riguarda le modalità della partecipazione del Fondo all'azione di miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, per la realizzazione degli obiettivi di cui al regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [6];

(3) considerando che è opportuno definire i tipi d'investimento oggetto dell'intervento del FEAOG, sezione orientamento, denominato in appresso «Fondo», tenendo conto sia della situazione attuale dei mercati agricoli e del settore agroalimentare, sia della prospettiva di sviluppo degli sbocchi per i prodotti agricoli;

(4) considerando che, per garantire il miglioramento coerente della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno che la partecipazione finanziaria del Fondo ad investimenti in questo settore sia subordinata all'inserimento degli stessi in piani settoriali che implicano un'analisi approfondita della situazione del settore e del miglioramento previsto;

(5) considerando che è opportuno che la Commissione adotti, per questi piani, quadri comunitari di sostengo ovvero documenti settoriali, che saranno elaborati di concerto con gli Stati membri interessati, nell'ambito della compartecipazione, e tenendo eventualmente conto dei quadri comunitari di sostengo decisi per i piani relativi agli obiettivi 1, 6 e 5 b) definiti nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [7];

(6) considerando che è opportuno adottare uno strumento efficace per garantire che l'intervento comu-

---

[1] GU n. C 115 del 19. 4. 1996, pag. 53.
[2] Parere espresso il 13 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 38.
[4] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94 (GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1).
[5] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).
[6] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, p. 11).
[7] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

nitario sia coerente con la politica agricola comune; che, a tal fine, il mezzo più efficace consiste nell'adozione di criteri di scelta che consentano di determinare quali investimenti debbano essere presi in considerazione in via prioritaria;

(7) considerando che, per garantire la trasparenza necessaria per l'intervento del Fondo, è opportuno definire le spese ammissibili;

(8) considerando che è necessario garantire l'efficacia degli investimenti e la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell'azione;

(9) considerando che, in generale, l'applicazione dell'azione deve essere limitata ai prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato; che, tuttavia, in alcuni casi i prodotti trasformati non più compresi nell'allegato suddetto possono essere importanti per gli agricoltori, in quanto creano sbocchi nuovi e/o garantiscono un valore aggiunto maggiore per il prodotto di base;

(10) considerando che nel quadro della riforma dei fondi strutturali il regolamento (CEE) n. 4256/88 ha stabilito le nuove forme d'intervento del Fondo per il miglioramento delle strutture di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli; che occorre pertanto definire le norme generali per la sua attuazione;

(11) considerando che, per tener conto delle varie situazioni strutturali nelle diverse regioni della Comunità, è opportuno diversificare i tassi della partecipazione per categoria di regioni;

(12) considerando che, per garantire l'armonia tra le azioni della Comunità e quella dello Stato membro interessato nonché la complementarità dell'intervento comunitario, è necessario che gli investimenti prescelti per un finanziamento da parte del Fondo siano cofinanziati dallo Stato membro;

(13) considerando che è opportuno prevedere la possibilità di definire alcune modalità d'applicazione specifiche, adattate al carattere particolare dell'azione comune contemplata dal presente regolamento, per consentirne un'attuazione efficace,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi dell'azione comune

1. È istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 e a titolo dell'obiettivo 5 a) definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, volta a favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli. Questa azione concorre inoltre alla realizzazione degli obiettivi 1, 6 e 5 b) definiti all'articolo precitato.

2. Al fine di favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, il Fondo, può partecipare al finanziamento di investimenti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) concorrano all'orientamento della produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favoriscano la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, favorendo in particolare la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e di prodotti di qualità, compresi quelli ottenuti dall'agricoltura cosiddetta biologica;

b) siano tali da snellire i meccanismi d'intervento delle organizzazioni comuni di mercato, soddisfacendo l'esigenza di un miglioramento delle strutture a lungo termine;

c) si situino in regioni che hanno particolari difficoltà di adeguamento alle conseguenze economiche dell'evoluzione della situazione sui mercati oppure essere benefiche a tali regioni;

d) contribuiscano al miglioramento o alla razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione o del processo di trasformazione dei prodotti agricoli;

e) contribuiscano al miglioramento delle qualità, della presentazione e del confezionamento dei prodotti o contribuiscano ad un migliore impiego dei sottoprodotti, in particolare tramite il riciclaggio degli scarti;

f) contribuiscano all'adattamento dei settori interessati dalla situazione creatasi con la riforma della politica agricola comune;

g) contribuiscano ad agevolare l'adozione di nuove tecnologie impostate sulla protezione dell'ambiente;

h) incoraggino il miglioramento e il controllo della qualità e delle condizioni sanitarie.

TITOLO I

FORME E CONDIZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 2

Piani e quadri comunitari di sostengo

1. Per far sì che i settori della commercializzazione e della trasformazione si sviluppino in modo coerente con le politiche comunitarie, segnatamente con la politica agricola comune, e per garantire l'efficacia degli aiuti comunitari, il finanziamento degli investimenti dev'essere effettuato nell'ambito di piani presentati dagli Stati membri ai fini del miglioramento strutturale dei settori cui appartengono i vari prodotti interessati, nonché sulla base dei corrispondenti quadri comunitari di sostengo.

2. Le azioni dal presente regolamento sono inserite nei piani predisposti e presentati dagli Stati membri per le regioni interessate dagli obiettivi 1 e 6.

3. Per le regioni non interessati dagli obiettivi 1 e 6, lo Stato membro redige i piani distinguendo le indicazioni relative alle zone dell'obiettivo 5 b) da quelle relative al resto del loro territorio.

Articolo 3

Contenuto dei piani

I piani devono contenere almeno i dati seguenti:

a) la determinazione dei settori interessati, con relativa motivazione;

b) la situazione iniziale e le tendenze che se ne possono dedurre, soprattutto per quanto concerne:

— l'importanza dell'attività agricola e le prospettive di sbocchi per i prodotti agricoli,

— la situazione dei settori di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e, più particolarmente, il potenziale attuale e la distribuzione geografica delle imprese interessate;

c) gli obiettivi dei piani ed i mezzi per conseguirli:

— il periodo previsto per la realizzazione dei piani, che in linea di massima dovrebbe essere compreso fra 3 e 6 anni;

— le necessità alle quali rispondono i piani e gli obiettivi di questi, fra cui i potenziali da raggiungere e gli effetti previsti a livello delle aziende agricole;

— gli aiuti esistenti nei settori interessati dai piani;

— i mezzi previsti per il conseguimento degli obiettivi, e più precisamente l'importo globale degli investimenti e la partecipazione finanziaria dello Stato membro;

— le disposizioni adottate per associare le autorità competenti sul piano ambientale, designate dallo Stato membro, all'elaborazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano, per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di difesa dell'ambiente.

Articolo 4

I piani per il periodo di realizzazione avente inizio nel 1994 devono essere presentati alla Commissione entro il 30 aprile 1994.

Articolo 5

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia presentano questi piani entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione.

Articolo 6

Aggiornamento e nuovi piani

Scaduto il termine inizialmente previsto da uno Stato membro per l'attuazione di un piano oppure qualora l'evoluzione delle condizioni economiche renda necessario un adeguamento dello stesso, l'aggiornamento del piano stesso o il nuovo piano devono comprendere, oltre agli elementi di cui all'articolo 3, un bilancio relativo:

a) alle realizzazioni rispetto alle previsioni del piano, compresi i fondi pubblici messi a disposizione per tali realizzazioni,

b) alla descrizione dell'andamento della situazione in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti che dimostri la necessità di elaborare un nuovo piano o di aggiornare quello esistente.

Articolo 7

Quadri comunitari di sostengo

1. I Quadri comunitari di sostegno riferentisi ai piani relativi alle regioni non interessate dagli obiettivi n. 1 e 6, trasmessi alla Commissione dagli Stati membri sono elaborati sulla base della compartecipazione, secondo la procedura di cui all'articolo 29 paragrafo 1, commi da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88, in modo tale da garantirne la coerenza con la ripartizione degli stanziamenti tra gli Stati membri quale risulta dal disposto dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma del regola-

mento (CEE) n. 2052/88. Tali quadri comunitari di sostegno possono essere rivisti annualmente, secondo la stessa procedura, in particolare, al fine di assicurare il rispetto delle risorse disponibili per l'insieme delle azioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4256/88.

2. Secondo i principi enunciati nel titolo III del regolamento (CEE) n. 4253/88, i quadri comunitari di sostegno contengono la descrizione degli assi prioritari presi in considerazione per l'intervento comunitario, l'importo totale del contributo finanziario che il Fondo può assumere a proprio carico, nonché, a titolo indicativo, il tasso d'aiuto previsto per la partecipazione del Fondo.

3. Per le regioni interessate dagli obiettivi 1 e 6, gli elementi di cui al paragrafo 2 sono inseriti nei quadri comunitari di sostegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

4. Per le regioni non interessate dagli obiettivi n. 1 e 6, i quadri comunitari di sostegno devono contenere due tabelle finanziarie indicative, concernenti rispettivamente le zone interessate dall'obiettivo n. 5 b) ed il resto del territorio.

Articolo 8

Criteri di scelta

1. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi a criteri di scelta che fissano le priorità ed indicano gli investimenti che debbono essere esclusi.

2. I criteri di scelta sono stabiliti secondo gli orientamenti delle politiche comunitarie, ed in particolare della politica agricola comune.

3. I criteri di scelta e, se del caso, la loro modifica sono decisi dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29 paragrafo 1, commi da 2 a 5, del regolamento (CEE) n. 4253/88. La decisione è notificata agli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

TITOLO II

FORME E CONDIZIONI DI INTERVENTO

Articolo 9

Forme d'intervento

L'intervento del Fondo assume una delle forme seguenti:

a) cofinanziamento di programmi operativi, oppure

b) concessione di sovvenzioni globali.

Articolo 10

Domanda di contributo e documento unico di programmazione

1. Gli Stati membri:

a) presentano le loro domande di contributo a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

b) comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative intese ad attuare l'azione comune.

2. Sia per le regioni interessate dagli obiettivi n. 1 e 6 sia per quelle non interessate da detti obiettivi, gli Stati membri possono presentare un documento unico di programmazione contenente sia le informazioni richieste nei piani sia quelle richieste nelle domande di contributo. In tal caso, la Commissione adotta una decisione unica in merito a un documento unico, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 11

Investimenti e spese ammissibili

1. Gli investimenti ammissibili ad un contributo del Fondo devono riguardare:

— la razionalizzazione e lo sviluppo del confezionamento, della conservazione, del trattamento e della trasformazione dei prodotti agricoli e del riciclo di sottoprodotti o dei residui di fabbricazione nonché l'eliminazione o la depurazione dei rifiuti,

— il miglioramento dell'immissione sul mercato, compreso il miglioramento della trasparenza della formazione dei prezzi,

— l'applicazione di nuove tecniche di trasformazione, compreso lo sviluppo di nuovi prodotti e sottoprodotti o l'apertura di nuovi mercati, nonché investimenti innovativi, oppure

— il miglioramento della qualità dei prodotti.

2. Una priorità particolare può essere attribuita agli investimenti volti a migliorare le strutture di commercializzazione dei prodotti agricoli, in particolare se questi investimenti favoriscono la creazione di nuovi sbocchi, agevolando la commercializzazione di nuovi prodotti o di prodotti di qualità che possiedano caratteristiche conformi alla politica delle derrate alimentari decisa dalla Comunità, compresi i prodotti ottenuti dalla cosiddetta agricoltura biologica.

3. Le spese ammissibili per gli investimenti di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;

b) le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici e il software;

c) le spese generali, in particolare gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, le spese per studi di fattibilità entro il limite del 12 % delle spese di cui alle lettere a) e b).

Articolo 12

Prodotti interessati e partecipazione dei produttori

1. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione di base interessati; essi devono, tenuto conto della peculiarità di ogni settore, garantire in particolare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

2. Gli investimenti devono riguardare i prodotti di cui all'allegato II del trattato, esclusi quelli di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti [1]. Tuttavia, sono ammessi anche gli investimenti relativi ai prodotti dei codici NC 4502, 4503 e 4504.

La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, commi da 2 a 5, del regolamento (CEE) n. 4253/88, può ammettere investimenti relativi ad altri prodotti a condizione che:

— i beneficiari dell'aiuto abbiano legami contrattuali diretti con i produttori di prodotti agricoli di base, oppure

— si tratti di prodotti trasformati ottenuti con prodotti di cui all'allegato II del trattato e si possa debitamente giustificare l'esistenza di legami che dimostrino un interesse per i produttori dei prodotti agricoli di base.

3. Gli investimenti devono offrire una sufficiente garanzia di redditività.

[1] GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965/96 (GU n. L 131 del 1. 6. 1996, pag. 1).

Articolo 13

Investimenti esclusi

Sono esclusi gli investimenti:

— a livello di commercio al dettaglio;

— per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

Articolo 14

Beneficiari

Possono beneficiare del contributo del Fondo le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

Articolo 15

Decisione sulla concessione ed impegno di bilancio

1. La Commissione decide circa la concessione di un contributo del Fondo a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e, se del caso, dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma di tale regolamento.

2. La decisione è notificata all'autorità di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 o all'organismo di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del suddetto regolamento, nonché allo Stato membro interessato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E GENERALI

Articolo 16

Tasso di contributo e modalità

1. Il contributo del Fondo non può superare, rispetto ai costi degli investimenti selezionati:

a) il 50 % nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 1 e 6;

b) il 30 % nelle altre regioni.

2. Il contributo del Fondo è concesso in genere sotto forma di sovvenzioni in conto capitale. Se si ricorre ad altre forme di contributo, queste non devono superare l'importo equivalente delle sovvenzioni in conto capitale.

3. Gli Stati membri devono contribuire agli investimenti almeno per il 5 % dei costi ammissibili.

4. La partecipazione dei beneficiari, rispetto ai costi ammissibili degli investimenti selezionati, deve essere pari almeno:

a) al 25 % nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 1 e 6,

b) al 45 % nelle altre regioni.

5. Gli Stati membri possono adottare, nel settore contemplato dal presente regolamento, misure di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali in esso previsti, purché tali misure siano adottate secondo gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 17

Procedura di versamento del contributo

1. I versamenti a titolo di anticipo o saldo, da eseguirsi a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88, sono effettuati all'autorità designata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 di tale regolamento o eventualmente all'organismo intermediario di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dello stesso regolamento; lo Stato membro viene informato di questi pagamenti.

2. L'autorità o l'organismo intermediario verificano i documenti giustificativi delle spese dei beneficiari finali e ne accertano la regolarità prima di versare il contributo finanziario comunitario. Essi effettuano inoltre controlli in loco per accertare la corrispondenza tra i dati contenuti nella domanda di contributo e la situazione reale.

3. Alla fine di ogni trimestre, l'autorità o l'organismo intermediario trasmettono alla Commissione un estratto dei versamenti effettuati ai beneficiari.

4. Ogni anno è trasmesso alla Commissione un rapporto sull'esecuzione.

Articolo 18

Controlli

I controlli si effettuano a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1. I programmi operativi presentati entro il 31 dicembre 1993 a titolo del presente regolamento e non presi in considerazione per un contributo del Fondo possono essere inclusi in programmi operativi finanziabili nel periodo 1994–1999 se essi rispondono ai criteri e alle condizioni del presente regolamento e si inseriscono in un quadro comunitario di sostegno. Non si applica l'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

2. Gli investimenti ammissibili a titolo del presente regolamento per i quali i lavori sono stati avviati tra il 1° luglio 1993 ed il 31 dicembre 1993 e che non hanno potuto essere inseriti in programmi operativi di cui al paragrafo 1 possono essere finanziati nel corso del periodo 1994–1999 se rispondono ai criteri e alle condizioni del presente regolamento, a condizione che essi si inseriscano in una domanda di contributo presentato dallo Stato membro entro il 30 aprile 1994.

3. I criteri di scelta applicabili ai programmi operativi di cui al paragrafo 1 sono quelli in vigore alla data di ricezione della domanda di contributo.

4. Il versamento del contributo a titolo dei progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4256/88 è effettuato a norma degli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

Articolo 20

Modalità d'applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono decise dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 1, commi da 2 a 5, del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 21

1. Il regolamento (CEE) n. 866/90 è abrogato.

2. I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono come fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tabella di concordanza in allegato.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CEE) n. 866/90	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma	Articolo 4
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 10bis	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 4
Articolo 23	Articolo 20
—	Articolo 21
Articolo 24	Articolo 22

REGOLAMENTO (CE) N. 952/97 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1997

concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni [4], è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche di tale regolamento, occorre, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere ad una rifusione delle disposizioni in questione;

(2) considerando che la Comunità è caratterizzata da una diversità delle situazioni delle sue regioni per quanto riguarda l'offerta e l'immissione sul mercato dei prodotti agricoli;

(3) considerando che la persistenza delle carenze di cui sopra costituisce un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato; che essa rende infatti difficile l'incremento della produttività dell'agricoltura, il progresso tecnico, lo sviluppo razionale della produzione, l'impiego ottimale dei fattori produttivi, nonché la realizzazione di un livello di vita equo per la popolazione agricola e della stabilizzazione dei mercati; che essa potrebbe d'altronde influire sul livello dei prezzi ai consumatori;

(4) considerando che a tale situazione si può rimediare con l'associazione degli agricoltori al fine di intervenire nel processo economico mediante forme di azione comune volte a concentrare l'offerta e a adeguare la produzione alle esigenze di mercato; che l'associazione deve essere fin d'ora incoraggiata nelle regioni interessate senza tuttavia escludere l'estensione del regime ad altre regioni in grado di dimostrare l'esistenza di esigenze analoghe;

(5) considerando che occorre ciononostante garantire, mediante un sistema di riconoscimento, che l'associazione dei produttori agricoli sia effettuata in seno ad organismi che prevedono un'adeguata disciplina della produzione e dell'immissione sul mercato, che offrano sufficienti garanzie per quanto riguarda la stabilità e l'efficienza della loro azione senza contrastare, con la loro posizione e la loro attività economica, il funzionamento del mercato comune e gli obiettivi generali del trattato;

(6) considerando che al fine di stimolare una concentrazione dell'offerta maggiore di quella realizzata a livello di un'unica associazione, è opportuno incoraggiare, oltre al raggruppamento degli agricoltori nell'ambito di associazioni di produttori, la costituzione di tali associazioni;

(7) considerando che la concessione di aiuti destinati a coprire una parte delle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo può costituire un incentivo appropriato alla creazione di associazioni e di unioni, nonché all'adeguamento delle organizzazioni di produttori già esistenti alle condizioni richieste;

(8) considerando che è tuttavia opportuno limitare ad un importo globale massimo l'aiuto concesso alle unioni, per tener conto del fatto che ciascuna delle associazioni aderenti ha già beneficiato o beneficia ancora degli aiuti per la costituzione e il funzionamento amministrativo;

(9) considerando che al fine di garantire l'applicazione del regime previsto in tutte le regioni della Comunità in cui ciò si rivela necessario, è opportuno rendere obbligatoria la concessione di aiuti alle associazioni e alle unioni; che occorre inoltre stabilire i limiti massimi di questi aiuti, prevedendo comunque la possibilità di superare tali limiti per taluni aiuti destinati a regioni o a settori che devono far fronte a particolari difficoltà;

---

[1] GU n. C 115 del 19. 4. 1996, pag. 60.
[2] Parere espresso il 13 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 38.
[4] GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(10) considerando che il particolare ritardo constatato in Portogallo nella costituzione di associazioni di produttori rende opportuna un'intensificazione delle misure in tale Stato membro, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 746/93 [1]; che il presente regolamento riprende, per quanto riguarda le associazioni di produttori e le relative unioni, le disposizioni di tale regolamento; che è opportuno a tal riguardo abrogarlo;

(11) considerando che è utile prevedere per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati, la pubblicazione all'inizio di ogni anno, dell'elenco delle associazioni e delle unioni che sono state riconosciute nonché delle revoche di riconoscimento pronunciate durante l'anno precedente;

(12) considerando che il complesso delle misure previste riveste interesse comunitario e mira a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le modifiche di struttura necessaria al buon funzionamento del mercato comune; che tali misure costituiscono un'azione comune, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento [2];

(13) considerando che la Commissione, deve essere in grado di far sì che le disposizioni adottate dagli Stati membri per l'applicazione di tale azione comune ne rispettino le condizioni; che essa deve essere inoltre in grado di valutare ogni anno i risultati pratici dell'applicazione dell'azione comune;

(14) considerando che l'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, può contribuire a migliorare la struttura dell'offerta di prodotti agricoli nelle regioni in cui un tale miglioramento è indispensabile e che le azioni previste dal presente regolamento sono contemplate dalle previsioni annuali di spesa di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole [3];

(15) considerando che per facilitare la successiva attuazione di talune misure previste, occorre prevedere una misura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; che questa può essere assicurata in modo adeguato nell'ambito del comitato delle strutture agricole e dello sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ovviare alle carenze strutturali attualmente riscontrabili in talune regioni in materia di offerta e di commercializzazione dei prodotti agricoli, carenze caratterizzate da un insufficiente grado di organizzazione dei produttori, il presente regolamento istituisce in dette regioni un regime d'incentivazione alla costituzione di associazione di produttori e delle relative unioni.

TITOLO I

Campo d'applicazione

Articolo 2

Il presente regolamento si applica:

— in Italia;

— in Francia, nelle regioni Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées, Corsica e nei dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche, nonché nei dipartimenti d'Oltremare;

— in Belgio,

— in Grecia,

— in Spagna,

— in Portogallo,

— in Irlanda,

— in Austria,

— in Finlandia.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda l'Italia, la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:

a) prodotti del suolo e dell'allevamento enumerati nell'allegato II del trattato, ad eccezione:

---

[1] GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).
[3] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

— dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1],

— del luppolo (codice NC 1210),

— dei bachi da seta (codice NC 0106 00 99),

b) prodotti agricoli trasformati enumerati all'allegato I del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda la Francia, il presente regolamento si applica:

a) ai vini di uve fresche e ai mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati, comprese le mistelle (codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29 e 2204 30 10) nelle regioni Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées e in Corsica;

b) alle piante utilizzate in profumeria e alla lavanda (codice NC ex 1211), nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur e nei dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche;

c) alle olive da tavola (codice 0710 80 10), nelle regioni Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur e nei dipartimenti della Corsica e della Drôme;

d) ai bovini vivi (codici NC 0102), alle carni bovine in carcasse e quarti (codici NC ex 0201 ed ex 0202), alle piante vive e prodotti della floricoltura (capitolo 6 della nomenclatura combinata), agli ortofrutticoli freschi [capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata non contemplati dal regolamento (CE) n. 2200/96] nonché alla vaniglia (codice NC 0905 00 00) e alle piante (codice NC 1211), nei dipartimenti d'oltremare;

e) all'olio d'oliva (codice NC 1509), nelle regioni metropolitane, di cui all'articolo 2, secondo trattino.

3. Per quanto riguarda il Belgio, il presente regolamento si applica:

a) ai cereali (codici NC da 1001 a 1005, 0709 90 60 e 0712 90 19);

b) ai bovini vivi (codice NC 0102, escluso il codice NC 0102 90 90);

c) ai suinetti (codice NC ex 0103);

d) all'erba medica (codice NC ex 1214).

4. Per quanto riguarda l'Irlanda, il presente regolamento si applica:

a) ai cereali (codice NC 1001, 1003 e 1004);

b) alle patate (codice NC 0701 90);

c) ai bovini vivi (codice NC 0102, escluso il codice NC 0102 90 90) e alle carni bovine in carcasse e quarti (codici NC ex 0201 ed ex 0202);

d) agli ovini e ai caprini vivi (codice NC 0104) e alle carni ovine e caprine in carcasse (codice NC ex 0204).

TITOLO II

Riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni

Articolo 4

Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori e le relative unioni, comprese le associazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento:

a) che presentino domanda di riconoscimento;

b) che rispondano alle condizioni enunciate agli articoli 5 e 6;

c) a condizione che, se si tratta di unioni:

— almeno i due terzi dei soci siano imprenditori di aziende situate nelle regioni di cui all'articolo 2;

— almeno la metà della produzione immessa sul mercato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), provenga dalle regioni di cui all'articolo 2.

Il riconoscimento riguarda le attività relative alla produzione e all'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 3 per ciascuna delle regioni cui si applica il presente regolamento.

Articolo 5

1. Le associazioni di produttori sono:

a) costituite allo scopo di adattare in comune alle esigenze del mercato la produzione e l'offerta da parte dei produttori che ne sono soci;

[1] GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

b) composte da:

— produttori singoli, oppure

— produttori singoli e organizzazioni di produzione o di valorizzazione dei prodotti agricoli di cui hanno parte solo produttori agricoli.

Per «produttore» si intende ogni conduttore di un'azienda agricola situata nel territorio della Comunità:

— che produce prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'articolo 3, oppure

— che, essendo produttore dei prodotti di base, produce prodotti trasformati di cui all'articolo 3.

2. Gli Stati membri possono riconoscere associazioni di produttori comprendenti anche persone diverse da quelle di cui al paragrafo 1, quando lo prevedano le disposizioni nazionali. In tal caso, lo statuto di tali associazioni deve contenere le disposizioni necessarie affinché i soci di cui al paragrafo 1 conservino il controllo delle associazioni e delle loro decisioni.

3. Le unioni sono costituite da associazioni di produttori riconosciute e perseguono ad un livello più vasto gli stessi obiettivi di tali associazioni.

Articolo 6

1. Nell'ambito del settore del o dei prodotti per i quali sono riconosciute, le associazioni di produttori e le unioni devono soddisfare le seguenti condizioni generali:

a) contribuire, con le attività per le quali chiedono il riconoscimento, al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

b) determinare ed applicare, per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

— norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche,

— norme comuni d'immissione sul mercato,

— norme di conoscenza della produzione, in particolare informazioni in materia di raccolto e di disponibilità.

c) comprendere nei loro statuti almeno l'obbligo, per i produttori membri delle associazioni e per le associazioni riconosciute di produttori che aderiscono all'unione, di procedere all'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali essi aderiscono all'associazione o all'unione, secondo le regole di conferimento e d'immissione sul mercato stabilite e controllate rispettivamente dall'associazione o dall'unione.

Gli Stati membri possono ammettere che tale obbligo sia sostituito dall'obbligo di far effettuare l'immissione sul mercato dall'associazione o dall'unione di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali sono riconosciuti, o in nome dei membri dell'associazione o dell'unione e per loro conto, o per loro conto ma in nome dell'associazione e dell'unione, o in nome e per conto dell'associazione o dell'unione. L'associazione o l'unione può tuttavia autorizzare i propri membri ad effettuare l'immissione sul mercato di una parte della produzione a norma del primo comma.

Per quanto riguarda le associazioni di produttori, tali obblighi non si applicano alla parte della produzione per la quale i produttori avevano concluso contratti di vendita o accettato opzioni prima di aderire all'associazione, purché tale associazione sia stata informata prima dell'adesione, dell'estensione e della durata degli obblighi contratti;

d) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'associazione o all'unione che lo desiderino possano recedere:

— dopo aver partecipato all'associazione o all'unione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima,

— a condizione che notifichino tale loro intenzione all'associazione o all'unione almeno dodici mesi prima.

Tali disposizioni si applicano senza pregiudizio delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che hanno lo scopo di proteggere, in casi determinati, l'associazione o l'unione o i loro creditori contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un aderente, ovvero di impedire il recesso di un aderente durante l'esercizio finanziario;

e) comprovare di svolgere un'attività economica sufficiente;

f) escludere, fatto salvo l'articolo 4, primo comma, lettera c), per la loro costituzione e per l'insieme delle loro attività qualsiasi discriminazione che sia contraria al funzionamento del mercato comune e alla realizzazione degli obiettivi generali del trattato e, in particolare, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento:

— dei produttori o delle associazioni che possono divenire rispettivamente soci o aderenti, o

— dei loro partner economici;

g) avere personalità giuridica o possedere la capacità giuridica necessaria per essere, secondo la legislazione nazionale, titolare di diritti e di obblighi;

h) tenere, per le attività che costituiscono oggetto del riconoscimento, una contabilità separata. Quest'ultima come quella relativa a tutte le altre attività dell'associazione o dell'unione, può essere oggetto di controlli destinati a verificare se ricorra sempre la condizione di cui alla lettera e), a permettere il calcolo degli aiuti e a verificarne l'utilizzazione;

i) non avere una posizione dominante sul mercato comune a meno che questa sia necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

j) per quanto riguarda le associazioni di produttori cui aderiscono anche le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), prevedono inoltre nello statuto l'obbligo per queste organizzazioni di imporre ai loro soci il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) e c) al più tardi a decorrere dalla data:

— alla quale prende effetto il riconoscimento o

— della loro adesione, qualora essa sia posteriore al riconoscimento.

2. L'immissione sul mercato, ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c) concerne le seguenti operazioni:

a) concentrazione dell'offerta;

b) preparazione per la vendita;

c) offerta ad acquirenti all'ingrosso.

3. Le modalità relative d'applicazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 1, commi da 2 a 5, del regolamento (CEE) n. 4253/88 [1]:

a) se necessario, i criteri ai quali devono essere conformi le norme comuni di cui al paragrafo 1, lettera b);

b) alla superficie colturale minima, al volume d'affari o al volume di produzione del prodotto o del gruppo dei prodotti interessati provenienti dai membri che, ai sensi del paragrafo 1, lettera e), le associazioni devono rappresentare nonché, se necessario al numero minimo di loro aderenti;

c) all'estensione territoriale, compresa la superficie colturale minima, al volume d'affari e alla parte del volume nazionale di produzione del prodotto o del gruppo di prodotti interessati provenienti dalle associazioni che le unioni devono rappresentare, nonché, se necessario, al numero minimo di associazioni di produttori aderenti all'unione.

Articolo 7

Gli Stati membri:

— decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro 3 mesi dalla presentazione della domanda;

— comunicano, nel termine di due mesi, la loro decisione alla Commissione.

Articolo 8

Il riconoscimento di un'associazione di produttori o di un'unione è revocato:

a) qualora non siano ricorsi ovvero non ricorrano più i requisiti per il riconoscimento previsti dal presente regolamento;

b) qualora il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee;

c) qualora l'associazione o l'unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare;

d) qualora la Commissione constati che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato si applichi agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concertate di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Nel caso previsto al primo comma, lettera c), la revoca del riconoscimento ha effetto retroattivo e gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 10 sono recuperati.

Articolo 9

All'inizio di ogni anno la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

[1] Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

l'elenco, suddiviso per prodotto o per gruppo di prodotti, delle associazioni di produttori e delle unioni riconosciute nell'anno precedente.

Essa provvede altresì alla pubblicazione delle revoche di riconoscimento pronunciate nell'anno precedente.

TITOLO III

Aiuti a favore delle associazioni di produttori e delle loro unioni

Articolo 10

1. Gli Stati membri accordano alle associazioni e alle unioni riconosciute, per i tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo. L'importo di tali aiuti può essere versato in cinque anni.

2. L'importo degli aiuti concessi alle associazioni di produttori riconosciute dopo il 1° luglio 1985, a valere per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento:

a) è pari rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, al massimo al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 % del valore dei prodotti provenienti dai membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ai quali si riferiscono il riconoscimento e l'immissione sul mercato;

b) non può superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'associazione interessata;

c) è versato in quote annue al massimo durante un periodo di 7 anni successivo alla data del riconoscimento.

3. L'importo degli aiuti accordati alle unioni:

a) è pari, rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno, al massimo al 60 %, al 40 % e al 20 % delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo;

b) non può tuttavia superare l'importo globale di 120 000 ecu.

4. Per un periodo determinato, possono essere stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, aliquote superiori a quelle previste nei paragrafi 2 e 3 per determinate regioni e per determinati prodotti che incontrano particolari difficoltà di adeguamento alle condizioni ed alle conseguenze economiche della politica agricola comune.

5. Per il Portogallo, le percentuali di cui al paragrafo 2, lettera a), sono raddoppiate e quelle di cui al paragrafo 3, lettera a), sono pari al 100 %, 80 % e 40 %.

Articolo 11

1. Gli aiuti sono accordati solo:

a) nella misura in cui un'associazione o unione non ne abbia già beneficiato in virtù di una legislazione nazionale;

b) proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall'adeguamento alle condizioni previste dall'articolo 6, nel caso di associazioni o unioni derivate da organizzazioni preesistenti o create da produttori che appartengono a organizzazioni preesistenti.

2. Il valore dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è calcolato annualmente su base forfettaria in funzione:

a) del volume immesso ogni anno sul mercato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

b) dei prezzi medi rilevati alla produzione.

3. Le precisazioni necessarie a delimitare la nozione di spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera a), sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 29, paragrafo 1, commi dal secondo al quinto, del regolamento (CEE) n. 4253/88.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 12

1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88.

2. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 950/97.

Articolo 13

Anteriormente al 1° gennaio 1997 la Commissione presenta al Consiglio una relazione relativa ai risultati dell'attuazione dell'azione comune prevista dal presente regolamento, in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 14

La copertura finanziaria delle azioni previste all'articolo 10, nonché degli aiuti risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone [1], è assicurata dalle previsioni delle spese annuali di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 950/97.

Articolo 15

1. Il pagamento del contributo è effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Tuttavia, per il pagamento del saldo o per il rimborso si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 di detto articolo, in base:

— a una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e

— a una relazione sull'applicazione delle misure durante lo stesso anno civile redatta a norma dell'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento di cui sopra,

dichiarazione e relazione da presentare alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

Articolo 16

La Commissione adotta le modalità d'applicazione dell'articolo 15, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29, paragrafo 1, commi dal secondo al quinto, del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 17

Qualora la Commissione constati, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli [2], che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato si applica ad accordi, decisioni o pratiche concertate:

— mediante cui le persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), si uniscono in un'associazione secondo le condizioni del presente regolamento, o le associazioni in un'unione secondo le condizioni del presente regolamento, oppure,

— mediante cui vengono stabilite o attuate le norme di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),

una decisione in merito si applica soltanto a decorrere dalla data in cui è avvenuta la constatazione.

Articolo 18

Il presente regolamento fa salva la facoltà degli Stati membri di adottare, nel suo ambito, misure supplementari di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o la cui entità superi gli importi massimi in esso stabiliti, sempreché dette misure siano prese secondo gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 19

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla loro adozione;

b) un rapporto sui risultati dell'applicazione del presente regolamento, ogni anno prima del 31 marzo.

Articolo 20

1. Il regolamento (CEE) n. 1360/78 è abrogato.

2. Il regolamento (CEE) n. 746/93 è abrogato per quanto riguarda le associazioni di produttori e le relative unioni previste dal presente regolamento.

3. I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono come fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tabelle di concordanza che figurano all'allegato II.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

[1] GU n. L 51 del 23. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1).

[2] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI TRASFORMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA b)

Codice NC	Designazione dei prodotti
	Carni:
ex 0201 ex 0202	— della specie bovina, in quarti
ex 0203	— della specie suina, in mezzene
ex 0204	— della specie ovina, in carcasse
ex 0205 00 00	— della specie equina
ex 0206	Frattaglie commestibili degli animali della specie bovina, suina e ovina
ex 0207 esclusi 0207 31 00 0207 39 90 e 0207 50	Carni e frattaglie commestibili (escluso il fegato), fresche, refrigerate o congelate di volatili del codice NC 0105
0207 31 00 0207 39 0207 50 0210 90 71 0210 90 79	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia
0208 10 10	Carni di coniglio
0406	Formaggi e latticini
ex 1214 10 00 ex 1214 90 90	Foraggi disidratati
1509 1510 00	Olio d'oliva
2204 30 10	Mosti di uve parzialmente fermentati, ma anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
2204 10 2204 21 2204 29	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (comprese le mistelle)

ALLEGATO II

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1360/78	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 15
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
—	Articolo 20
Articolo 20	Articolo 21
Allegato	Allegato I
—	Allegato II

Regolamento (CEE) n. 746/93	Presente regolamento
Articolo 1, lettera a) (per quanto riguarda le associazioni di produttori e le relative unioni previste dal presente regolamento)	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 1, lettera b)	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 1, lettera c)	Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)